

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEDE DI ROMA

Ricorso con istanza cautelare collegiale

Nell'interesse del Sig. **Francesco Messina**, c.f. MSSFNC02B16H501K, nato a Roma il 16 febbraio 2002 e ivi residente in via Monterotondo n. 14, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Michele Bonetti (c.f. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (c.f. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 – 090/8960421 o alle mails info@avvocatomichelebonetti.it – santi.delia@avvocatosantidelia.it e pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliati in Roma alla Via S. Tommaso D'Aquino, 47.

Contro

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA in persona del Rettore p.t.

e nei confronti

dei controinteressati e dei soggetti in atti

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

- 1) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;
- 2) della prima graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;
- 3) della seconda graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;
- 4) del riscontro parziale datato 21 novembre 2022, all'accesso agli atti del 31 ottobre 2022 con cui si comunicava che la commissione *“ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l'esito delle singole*

valutazioni nella graduatoria” nonché si rigettava la richiesta inerente l’ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati;

5) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;

6) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;

7) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione;

8) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;

9) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell’Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;

10) del mancato riscontro all’istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 31 ottobre 2022;

11) del mancato riscontro all’accesso agli atti inoltrato in data 30 novembre 2022;

12) della comunicazione via email del 19 luglio 2022 della “Sapienza” Università di Roma, con cui l’Ateneo precisava che il candidato può *“fare solo una scelta, la commissione valuterà le domande in base agli esami sostenuti e deciderà l’anno di ammissione tenendo conto anche della tua scelta”*;

13) delle comunicazioni via email dell’Università la Sapienza ed in particolare della comunicazione datata 28 luglio 2022 mediante la quale l’Ateneo comunicava che *“Unicamillus è un’Università privata sul bando si tratta del concorso nazionale”*;

- 14) delle comunicazioni intervenute dalla Sapienza Università di Roma nella parte in cui anche interpretata impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente;
- 15) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

FATTO

Il Sig. Messina è attualmente iscritto al III anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università "*Saint Camillus International University of Health Sciences*" di Roma dove si iscriveva dopo aver superato con successo il test preselettivo.

In data 29 luglio 2022, il ricorrente, presentava formale domanda di trasferimento ad anni successivi al primo per la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Sapienza, sede didattica del Polo Pontino, per accedere al III anno del succitato corso di studi, per i quali erano banditi 13 posti.

All'esito della procedura, veniva pubblicata la graduatoria di interesse in data 12.10.2022 ed il nominativo del ricorrente figurava nella graduatoria del III anno nella posizione 215 (matricola n. 1940091), con 7 esami riconosciuti su 15, 54 CFU, una percentuale di esami sostenuti pari a 46,7% e con l'indicazione del valore "NO" nella colonna "test superato".

Il numero di CFU riconosciuti al Messina non risultava utile per l'ammissione al terzo anno di corso tuttavia l'Ateneo ometteva di tener conto della carriera accademica del ricorrente nonostante, in una comunicazione del 19 luglio 2022, lo informava che la commissione avrebbe valutato la domanda e deciso l'anno di ammissione ("*Gentile Francesco, puoi fare solo una domanda con una scelta, la commissione valuterà le domande in base agli esami sostenuti e deciderà l'anno di ammissione*"). Nel caso in cui, come comunicato al Messina, l'ateneo avesse tenuto conto del numero di CFU conseguiti e lo avesse collocato nel corretto anno di corso, il ricorrente sarebbe stato certamente ammesso considerando che l'ultimo dei soggetti in posizione utile al II anno ha un totale di 20 CFU.

La suddetta graduatoria veniva dopo poche ore sospesa, a seguito delle numerose segnalazioni, per essere poi ripubblicata in data 14 ottobre 2022, ma senza alcuna modifica; la posizione del ricorrente, così come quella degli altri partecipanti, non subiva alcun mutamento.

A seguito di accesso agli atti l'Ateneo ha riportato una totale assenza di verbalizzazione nonché la presenza di numerosi posti liberi ad oggi non coperti. Giova precisare in merito che l'ultimo bando di concorso pubblicato dalla Sapienza per il trasferimento ad anni successivi al primo risale all'anno accademico 2018/2019 e che tale bando è stato già censurato dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato per la erroneità dei criteri di preferenza, che come ad oggi postergavano il criterio del merito. A distanza di oltre 3 anni l'Ateneo pubblica un bando con circa 200 posti disponibili (posti che dovevano essere messi precedentemente a disposizione degli studenti) e con criteri già censurati dalla giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 10432 del 28.11.2022). Palese è la illegittimità dell'azione amministrativa e la lesione patita dall'odierno ricorrente che dovrebbe occupare la prima posizione in graduatoria.

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione della L. 264/1999 ed in particolare art. 1 lettera a). Violazione e falsa applicazione del bando di concorso ed in particolare dell'art. 1 e dell'art. 5. Violazione e falsa applicazione del principio della par condicio. Violazione e falsa applicazione del principio del merito. Violazione e falsa applicazione del principio di buona e imparziale amministrazione. Violazione degli articoli 3, 33, 34, 41 e 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Errore di motivazione. Errore sui presupposti e carenza di istruttoria. Violazione del principio di tassatività. Travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.

1.a.1. Come disposto dall'art. 1 del bando di concorso, potevano presentare domanda anche i soggetti che, come il ricorrente, sono iscritti al corso di Medicina

e Chirurgia presso altri Atenei i quali chiedono il trasferimento per il medesimo corso di studio.

Il ricorrente è attualmente iscritto al III anno (al momento della domanda era iscritto al secondo anno) del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo "*Saint Camillus International University of Health Sciences*" sito in Roma e chiedeva il trasferimento presso il medesimo corso di studi.

Il Messina, nonostante l'ateneo avesse precisato che la commissione avrebbe valutato, in base ai CFU riconosciuti, l'anno di corso a cui assegnarlo, non solo veniva collocato nella graduatoria del III anno per la quale non ha ancora maturato i crediti utili per il trasferimento, ma si vedeva apporre la voce "NO" nella colonna denominata "test superato".

Ebbene, l'articolo 5 – "*valutazione delle domande e criteri*" - del bando di concorso (di cui nel secondo motivo di diritto si dirà meglio) poneva come criterio prevalente l'aver vinto "*un concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/1999 art. 1 lettera a), per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua inglese e in Odontoiatria e Protesi dentaria provenienti da corsi di laurea omologhi*".

Come indicato per iscritto dall'Ateneo nella e-mail 28 luglio 2022 al ricorrente veniva assegnato il valore "NO" in quanto "*Unicamillus è un'Università privata sul bando si tratta del concorso nazionale*" e ancora "*deve essere vincitore o prenotato del concorso Nazionale di medicina*".

Del tutto erronea è la posizione dell'Ateneo, per diversi ordini di motivi.

L'Università Unicamillus è notoriamente un Ateneo privato, ma il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia istituito presso lo stesso rientra indubbiamente fra quelli richiamati dall'art. 1 lettera a) della Legge 264/99 nel quale si legge: "*Sono programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come*

di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti". Il Legislatore non effettua alcuna distinzione tra Atenei privati ed Atenei pubblici; del resto annualmente l'Unicamillus è tra gli Atenei indicati e considerati dal Ministero al fine della determinazione del c.d. fabbisogno e conseguentemente tra gli Atenei a cui i posti programmati vengono distribuiti, come previsto dal D.M. 1055/2022.

L'Ateneo, difatti, confonde l'esistenza di diverse prove selettive per accedere al medesimo corso di laurea con l'obbligo, nazionale, previsto ex lege, per accedere al corso di laurea in Medicina.

Il bando, che è *lex specialis* inderogabile per la Commissione, impone, esclusivamente, che il punteggio sarebbe spettato per aver vinto **“un concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/1999 art. 1 lettera a), per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua inglese e in Odontoiatria e Protesi dentaria provenienti da corsi di laurea omologhi”.**

Come detto, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n.264, *“sono programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia”* senza alcuna differenziazione tra Atenei Statali e privati tanto che la programmazione dei posti è unica e prevede tanto l'assegnazione dei posti agli Atenei privati quanto a quelli Statali. La differenza tra le due tipologie di Ateneo, invece, rileva, esclusivamente, all'art. 4 della L.n. 264/99 ove si legge che *“l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline*

oggetto dei corsi medesimi”. Si confonde, dunque, l’art. 4, con l’art. 1 lett. a) che il bando cita.

Il Messina si immatricolava al corso di Medicina presso l’Unicamillus dopo aver sostenuto con successo un test preselettivo regolato dalla richiamata disposizione legislativa. Non c’è poi chi non sappia come il corso di Medicina presso il detto Ateneo corrisponda agli standard formativi nazionali ed europei che sono i medesimi di tutti gli altri Atenei pubblici e privati.

Non solo alcuna distinzione può essere fatta tra Atenei pubblici e privati, ma tantomeno tra i corsi di laurea e le modalità di selezione svolti presso gli stessi; diversamente oltre alla violazione legislativa si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra studenti del tutto illegittima ed immotivata.

1.a.2. Non può poi non rilevarsi come l’interpretazione proposta dall’Ateneo sia anche contraria al dettato della *lex specialis* che al punto 1 dell’articolo 5 – *“candidati vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della L. 264/99, art. 1 n. 1 Lett. a), per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in medicina e chirurgia, medicina in lingua inglese e in odontoiatria e protesi dentaria provenienti da corsi di laurea omologhi”* – che alcuna distinzione effettua tra Atenei privati ed Atenei pubblici; del resto alcuna distinzione è effettuata dalla L. 264/1999 e dai D.M. di programmazione nazionale (per quest’anno D.M. 1055/2022) che in ossequio alla normativa di rango nazionale riconoscono appartenenti e riconducibili sia gli Atenei privati, sia gli Atenei pubblici nell’alveo della pubblica istruzione.

L’Amministrazione così agendo va *in primis* oltre il dato letterale della *lex specialis* proponendo una interpretazione *contra legem* e contraria ai principi costituzionali ex art. 33 e 41 Cost nonché ai principi cardini dell’azione amministrativa, in primis al principio di tassatività delle clausole di esclusione posto a presidio del *favor participationis* e del principio di legalità degli atti amministrativi.

Mentre la *lex specialis* parifica gli Atenei pubblici a quelli privati, la mera interpretazione amministrativa introduce un criterio nuovo di selezione.

A parere di chi scrive una tale interpretazione del bando è del tutto illegittima e in contrasto con il dettato costituzionale che deve fungere da faro anche nella interpretazione del dettato legislativo.

Il TAR di Firenze, con la recente sentenza n. 275 del 7 ottobre 2020 espressa in altra materia ma che ben può essere richiamata nel caso di specie, ha precisato che *“in materia di cause di esclusione, occorre attenersi strettamente al dettato normativo secondo il noto brocardo per cui *ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit*. L’invocato ampliamento delle figure soggettive tenute a rendere l’obbligo dichiarativo, per quanto giustificabile nella sua ratio antielusiva, comporterebbe comunque un’interpretazione additiva della norma, ed incrementerebbe la casistica delle cause tipiche di esclusione che trovano la loro fonte nella legge, in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione medesime”*.

Sul punto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2479/2008, ebbe modo di affermare che *“poiché le norme primarie di riferimento [...] non prevedono in alcun modo che l’accesso alle sessioni riservate ivi disciplinate venga limitato nei confronti di coloro che hanno già conseguito l’abilitazione in altra materia, non può evidentemente ritenersi che una siffatta preclusione venga inserita ad opera dello strumento regolativo secondario. Del resto, l’opzione interpretativa qui non condivisa sembra di difficile armonizzabilità anche con i concomitanti principi di cui agli artt. 35 e 51, Cost. (rispettivamente, in tema di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, nonché in tema di garanzia dei canoni di eguaglianza ed imparzialità nell’accesso agli impieghi pubblici)”*.

Appare evidente come l’interpretazione di una disposizione non possa estenderne la portata oltre i confini stabiliti (aggiungendo una causa tassativa di esclusione) e, in questo caso, l’Amministrazione ha ristretto la pletora dei soggetti inclusi nel criterio preferenziale, snaturando completamente le finalità perseguite dalla *lex specialis* e dal Legislatore.

1.a.2.1. In fine non può non rilevarsi come l'interpretazione proposta dalla Sapienza abbia come conseguenza quella di porre in secondo piano Atenei e facoltà che di fatto sono di spicco nel panorama nazionale.

Difatti non solo l'Unicamillus è un Ateneo riconosciuto dal Ministero a tutti gli effetti, ma tra gli Atenei privati rientrano realtà d'eccellenza come ad esempio quella dell'Università Cattolica del Sacro cuore, quella del Campus Biomedico o addirittura del San Raffaele di Milano. Tali ultimi Atenei sono eccellenze europee ben superiori agli Atenei pubblici così come il detto Unicamillus che nei rating universitari risulta in molti casi sopraelevato rispetto a tante università pubbliche. Per quanto sopra esposto la voce "NO" accanto alla matricola del ricorrente dovrà essere necessariamente corretta e che tale correzione permetterebbe allo stesso di avere una posizione in graduatoria tale da consentirgli l'ammissione al II anno di corso ove l'ultimo degli ammessi ha 20 CFU mentre al Messina sono riconosciuti ben 54 CFU.

Palese è la ingiustizia manifesta e il travisamento dei fatti posti in essere dalla P.A. in spregio dei principi cardine in materia ed in primis del principio della par condicio e soprattutto in violazione del principio meritocratico che dovrebbe fungere da faro nelle selezioni, nonché essere da presidio per il rispetto dei principi costituzionali sottesi.

L'azione amministrativa non è sorretta da alcuna idonea motivazione, ma è il frutto di una serie di errori e di valutazioni del tutto arbitrarie.

2. Violazione del principio della valorizzazione del merito ex L. 240/2010. Violazione e falsa applicazione della L. 264/1999. Violazione degli art.li 3 e 97 Cost. Violazione del principio di imparzialità e non discriminazione. Illogicità e irragionevolezza dell'art. 5 del bando. Travisamento dei fatti. Irragionevolezza e arbitrarietà nella graduazione dei criteri di valutazione.

2.a. Il Bando di *"Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e*

Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022”, come si è già avuto modo di precisare, prevede all’art. 5 l’elencazione dei criteri per la valutazione delle domande presentate.

L’Ateneo, nel suddetto articolo, indica un elenco “in ordine di importanza” di parametri sulla base dei quali redigere la graduatoria definitiva. Tale elencazione, tuttavia, non tiene conto del principio meritocratico, collocando il criterio del numero di CFU conseguiti dai candidati al decimo posto.

Al mero fine di rendere immediatamente comprensibile l’irragionevolezza e l’arbitrarietà della graduazione dei criteri di valutazione adottata dall’Ateneo resistente, si sottolinea come rispetto al numero di CFU conseguiti (dato che sottolinea il peso della carriera accademica espletata dai candidati e dunque il loro merito) venga dato rilievo preminente al mero superamento del test espletato ai sensi dell’art. 1, lett. a, della L. 264/1999 (comunque sostenuto dal ricorrente così come precedentemente precisato), individuato come primo parametro in ordine di importanza. Un candidato che ha il solo “merito” di aver superato un test, dunque, viene preferito rispetto ad un candidato che, invece, ha intrapreso e portato avanti una brillante carriera universitaria nel medesimo percorso di studi per il quale si chiede il trasferimento, ma svolto presso un ateneo privato.

Ebbene, tale determinazione non solo è contraria ai più basilari principi costituzionali e al criterio meritocratico, ma si contrappone anche a quanto statuito nella sentenza dell’A.P. del Consiglio di Stato n. 1/2015 nonché alle stesse disposizioni ministeriali.

2.a.1. La graduazione dei criteri così come riportata dall’Ateneo resistente appare illegittima per violazione della legge 240/2010 che punta a valorizzare e promuovere il merito.

Sul punto occorre chiarire che, secondo quanto affermato dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1/2015, nei casi di trasferimento in ingresso in un Ateneo italiano, il principio che deve reggere e regolare l’iscrizione ad anni successivi al primo è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi

con il solo limite dei posti disponibili, nel rispetto della concreta potenzialità formativa di ogni singola Università.

L'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato è, dunque, nel senso di attribuire rilevanza ad una valutazione incentrata solo sulla posizione accademica di ogni singolo candidato, quindi, attenta soltanto agli esami sostenuti e ai CFU acquisiti. È la stessa pronuncia dell'Adunanza Plenaria già richiamata a chiarire che la capacità dei candidati *“interessati al trasferimento per tali anni ben può essere utilmente accertata [...] mediante un rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l'università straniera in relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostenuti, della qualificazione dello studente, il cui assoggettamento ad una prova di ammissione”*. Questo dovrebbe essere, allora, il principale criterio guida utilizzato dall'Università nell'operazione di scelta tra le molteplici domande di trasferimento nel caso di insufficienza dei posti disponibili.

Se l'Ateneo avesse valorizzato tale principio nel bando che qui si impugna, non si sarebbe creato il paradosso per cui, uno studente oggettivamente più meritevole ma iscritto ad una università privata, si sia visto rigettare la propria domanda di trasferimento ad anni successivi al primo a vantaggio di chi, pur avendo un numero di CFU riconosciuti inferiore al proprio, era tuttavia immatricolato presso un ateneo pubblico. Nel caso di specie il paradosso e le disparità sono plurime e non sono neanche chiari i criteri del bando seguito che vanno interpretati costituzionalmente consentendo già dalla fase cautelare l'ammissione con riserva dell'istante.

Stabilire che la selezione tra le diverse domande di trasferimento debba essere eseguita dall'Ateneo dando massima priorità a chi ha svolto il test in un ateneo pubblico e, solo in maniera subordinata, graduare i candidati in base al valore del curriculum universitario vantato, significa tradire l'unico elemento di merito in grado di dimostrare effettivamente la capacità dei candidati alla vita accademica.

È per tale motivo che palese risulta la violazione del principio di ragionevolezza attesa l'inosservanza del canone di razionalità operativa per incoerenza ed illogicità con i presupposti alla base della decisione amministrativa.

Nel dettaglio, scopo della PA voleva essere quello di trovare una soluzione al caso in cui i posti disponibili fossero inferiori rispetto alle domande di trasferimento idonee, selezionando i soggetti ai quali, in virtù della loro maggiore preparazione ed attitudine, dovesse riconoscersi una priorità nell'accoglimento della richiesta di trasferimento rispetto agli altri.

Mediante l'art. 5 del bando, tuttavia, l'Ateneo resistente ha completamente tradito questo intento sancendo, come primo requisito preferenziale, una circostanza assolutamente inidonea ad individuare i soggetti maggiormente capaci e meritevoli cui garantire con priorità l'immatricolazione ad anni successivi al primo. Ineludibile appare il carattere arbitrario ed irrazionale della decisione.

In contenzioso identico a quello di specie, peraltro proposto contro il medesimo ateneo resistente, ha avuto modo di pronunciarsi il Consiglio di Stato con la sentenza n. 10432 resa in data 28 novembre 2022 nella quale, in accoglimento dell'appello proposto dallo studente, l'Ecc.mo Collegio argomenta come segue: “Deve evidenziarsi che, come sopra esposto, viene in rilievo il trasferimento dell'appellante da un Ateneo estero che era stato precluso sulla base della ritenuta non equivalenza tra il test sostenuto per accedere all'Ateneo di provenienza e quello previsto dalla disciplina nazionale, con la conseguenza che, pur non essendo in contestazione i crediti formativi conseguiti dall'appellante e la congrua percentuale di esami sostenuti, è stata espressa una preferenza nei confronti dei trasferimenti all'interno del territorio nazionale. La previsione normativa di prove selettive per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla legge 2 agosto 1999 n. 264, risponde, invero, ad una duplice finalità: da un lato, quella di consentire agli Atenei, sotto il profilo organizzativo, la possibilità di garantire un'offerta formativa compatibile con le proprie risorse strumentali e

umane, dall'altro, quella di assicurare l'accesso al predetto corso ai soggetti in possesso delle cognizioni tecniche e delle capacità attitudinali necessarie per la proficua frequenza di corsi universitari di così elevato livello formativo. Nella fattispecie deve ritenersi che le predette finalità siano state entrambe utilmente perseguite e soddisfatte”.

Tale decisione è stata resa sul precedente bando di trasferimento ad anni successivi proprio dell'Università odierna resistente risalente all'anno accademico 2018/2019 che era stato già censurato dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 3082/2019) proprio in merito ai criteri di selezione che, come nel caso de quo, postergavano la carriera universitaria dei candidati (come il ricorrente iscritti presso il corso di laurea in medicina in Atenei privati). In altre parole, l'Ateneo ben conoscendo le precedenti pronunce di codesto TAR e del Consiglio di Stato pubblicava un bando identico nel contenuto a quello precedentemente censurato. Tale comportamento non potrà non essere valutato anche ex art. 116 cpc come argomento di prova.

2.b. Come si è già avuto modo di precisare i criteri imposti dalla P.A. non rispettano il principio meritocratico, ma la situazione diventa paradossale se si analizzano uno ad uno i criteri di preferenza di cui all'articolo 5.

Difatti la valutazione della carriera pregressa e quindi i CFU viene postergata nella posizione n. 8, per gli studenti laureati in facoltà affini, e addirittura nella posizione n. 10 ove si legge: *“a parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore numero di credit formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti”*.

Per assurdo l'avere alle spalle una carriera universitaria, come nel caso di parte ricorrente, particolarmente brillante, non è un criterio di meritevolezza, ma l'Ateneo considera prevalente l'aver solo sostenuto un test ai sensi della l. 264/1999 test che oltretutto è previsto per la selezione al primo anno degli studenti diplomati e dei quali si vuole testare l'idoneità al corso di studi.

Il ricorrente ha lungamente dimostrato la propria idoneità al corso di laurea non solo superando al momento dell'iscrizione un test preselettivo, ma sostenendo con successo gli esami presso il medesimo corso di studi.

Palese è la totale irragionevolezza dei criteri.

Ad avviso della scrivente difesa, nel rispetto della volontà legislativa così per come interpretata dalla costante giurisprudenza in parte qua richiamata, logica e coerente sarebbe stata invece la scelta amministrativa di preferire i soggetti che potessero vantare i risultati accademici migliori, quale prova sostanziale ed oggettiva della relativa idoneità universitaria. Per tali motivi, nessuna rilevanza effettiva può riconoscersi allo svolgimento/superamento della prova concorsuale presso un ateneo pubblico che, al contrario, appare soltanto un elemento formale, scevro di qualsiasi significato concreto e mai consono all'obiettivo finale di selezione.

Tuttavia, la verifica in concreto del curriculum accademico del richiedente non ha avuto alcuna rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda di trasferimento. Ne deriva una scelta amministrativa posta in essere a discapito dell'interesse soggettivo del ricorrente, il quale, in conseguenza di una arbitraria determinazione dell'ateneo romano si vede illegittimamente privato del proprio diritto allo studio. In sintesi, ad essere leso è il diritto costituzionale ed in assenza (recte, in violazione) di una benché minima indicazione legislativa che ne autorizzi la prevaricazione.

Sul punto è opportuno ribadire come l'Università Unicamillus, pur essendo un Ateneo privato, rientri i fra quelli richiamati dall'art. 1 lettera a) della Legge 264/99 con espresso riferimento all'attivazione del corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia istituito presso lo stesso. Parte ricorrente, dunque, rientra pienamente tra i "*Candidati vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n. 1 lett. a*" a cui il bando conferisce preminenza ma viene illegittimamente "escluso" dall'ateneo resistente dal novero di tali candidati.

In proposito è opportuno richiamare la decisione n. 1/2015 dell'Adunanza Plenaria, depositata in data 28.01.2015, che ha chiarito come *“la corretta interpretazione dell'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 sia quella – sempre sostenuta dalla Sezione (v., da ultimo, sentenza n.1722/14 del 10/04/2014; sentenza breve n. 9457/2014 del 5 settembre 2014, ordinanza n. 3436/2014 del 19/07/2014) - secondo cui la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso può ritenersi legittima solo con riferimento all'accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo: ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e anche prescindere dalle domande di trasferimento aventi eventuali finalità meramente elusive del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale”* (cfr. TAR Lazio, Sez. Terza Bis, sent. 5163/2015). La situazione che condusse alla pronuncia di tale principio era molto simile a quella censurata nella presente sede, differente solo per la circostanza che, in passato, il vincolo posto dalla Sapienza al trasferimento verteva sulla possibilità stessa di partecipare alla procedura; il superamento del test, infatti, era condizione necessaria per la presentazione della domanda di immatricolazione ad anni successivi al primo, in caso contrario, considerata inidonea.

In tal modo e di fatto, viene impedita ai candidati l'iscrizione presso l'Ateneo ambito per motivi che tradiscono e raggirano completamente quelli della meritevolezza ed idoneità alla carriera accademica del singolo studente (elementi che, nell'ordine di priorità stabilito dal bando, acquisiscono rilievo solo col criterio n. 10). In altri termini, risulta *ictu oculi* che la disposizione di cui all'art. 5 dell'Avviso di trasferimento sia uno strumento solo apparentemente differente rispetto al passato, avente la stessa finalità discriminatoria in danno agli immatricolati presso Atenei privati, in grado così di eludere quel principio di diritto solennemente proclamato da plurima giurisprudenza e sopra riportato (cfr. TAR Lazio, Sez. Terza Bis, sent. n. 5163/2015, n. 7968/2015, n. 6908/2016).

3. Mancanza dei verbali della commissione esaminatrice di valutazione della domanda presentata dal ricorrente. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità.

Arbitrarietà manifesta, contraddittorietà. Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione della L. 241/1990.

3.a. Risulta agli atti l'inesistenza del verbale delle operazioni di valutazione della domanda di trasferimento inoltrata dal Sig. Francesco Messina e di tutte le altre domande avanzate.

Lo scrivente Legale ha inoltrato una prima istanza di accesso agli atti nell'interesse del ricorrente in data 31 ottobre 2022 che è stata riscontrata parzialmente dall'Ateneo resistente, in data 18 novembre 2022.

Nel riscontro ricevuto dall'Ateneo romano, si legge quanto segue: *“Si comunica che la Commissione stante l'elevato numero dei partecipanti ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato e di inserire in un unico foglio di lavoro l'esito delle singole valutazioni nella graduatoria, analiticamente redatta con i requisiti previsti dal bando pubblicata il 12 ottobre u.s.”.*

Al succitato riscontro erano allegati due verbali ed un allegato denominato A, dai quali nulla si evince in merito alla posizione del Sig. Messina e tantomeno sulle modalità di costituzione della graduatoria.

I due verbali prodotti si limitano a riproporre i criteri del bando e a dare atto dei nominativi dei componenti della commissione, ma nulla di più. Negli stessi si fa presente che vi sono state diverse riunioni della detta commissione in data 11.10.2022, 1 agosto 2022 e in data 2, 4 e 5 agosto 2022 nonché in data 30 settembre, 7 e 11 ottobre, ma nulla è dato sapere su quanto accaduto.

Successivamente in data 29 novembre 2022 veniva inoltrata, un'ulteriore istanza di accesso agli atti, volta ad ottenere l'ostensione dei documenti già precedentemente richiesti e non concessi.

Tali richieste sono, ad oggi, rimaste inevase.

Per di più l'Ateneo nel primo riscontro sopra trascritto, esplicitava che la commissione non aveva redatto alcun verbale di valutazione delle singole posizioni, ma aveva semplicemente inserito le singole valutazioni in graduatoria. Pertanto, nulla è dato evincere in merito alle modalità di valutazione adottate dalla Commissione durante l'esame della domanda inoltrata dal ricorrente e tantomeno sulla valutazione di tutte le altre domande.

La mancanza di una adeguata verbalizzazione nel caso di cui in parola è particolarmente grave in quanto non permette di ricostruire il percorso seguito dalla commissione in sede di valutazione e soprattutto non permette di comprendere il motivo per il quale il sig. Messina vedeva ammessi soggetti con una carriera accademica notevolmente inferiore alla sua.

La regola della verbalizzazione di ogni seduta delle singole Commissioni risponde alla logica di garantire la massima trasparenza delle operazioni concorsuali, nel rispetto dell'affidamento e della buona fede di ogni candidato. Proprio per tale ragione, l'art. 15, comma 1, d.p.r. 487/1994 sancisce che *“Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario”*.

Solo mediante lo strumento del verbale infatti è possibile verificare l'effettiva rispondenza dell'operato amministrativo alle disposizioni legislative, alle regole del bando e di tutta la normativa applicabile al caso specifico, e dunque la legittimità e la regolarità dell'attività amministrativa esercitata.

E ciò appare ancora più tangibile in casi come quello de quo, in cui il ricorrente non è stato inserito nell'anno di corso corrispondente alla propria carriera universitaria e, allo stesso tempo, non gli viene neanche concessa la possibilità di verificare la modalità di svolgimento della seduta di valutazione della propria domanda; palese la totale violazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

È possibile rintracciare anche una violazione della par condicio tra tutti i candidati atteso che, l'impossibilità di verificare l'operato della p.a. impedisce di comprendere se siano stati favoriti o sfavoriti alcuni candidati rispetto ad altri.

L'immediata conseguenza, d'altronde, è quella della violazione del principio di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione atteso l'impossibilità di individuare eventuali irregolarità e vizi dell'agere amministrativo, eventualmente idonei ad invalidare la valutazione della prova. Sul punto, non può di certo disconoscersi in via di principio che la piena conoscenza dell'atto censurato si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali sufficienti a rendere il legittimato all'impugnativa consapevole dell'incidenza dell'atto nella sua sfera giuridica e a dargli la concreta possibilità di comprendere la lesività del provvedimento (Consiglio Stato, sez. IV, 26 gennaio 2010, n. 292).

L'importanza di visionare i verbali di valutazione della domanda di trasferimento inoltrata da parte ricorrente appare, nel caso di specie, fondamentale proprio al fine di verificare l'eventuale sussistenza di irregolarità procedurali.

L'assoluta mancanza di verbalizzazione è vizio non superabile per la legittimità della procedura. Non serve rimembrare, difatti, che *“la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. Si tratta di “luoghi” e “momenti” della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell’ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione della P.A.”* (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598) che non possono mancare pena illegittimità della procedura.

4. Sulla illegittimità della graduatoria. Sulla omessa motivazione. Sulla violazione del bando di concorso. Sulla violazione del principio della par condicio. Sulla violazione del principio della trasparenza e del principio

dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Sui posti disponibili presso l'Ateneo resistente. Violazione degli art.li 34 e 97 Cost. Violazione L. 264/1999. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 6 del bando.

Ingiustizia manifesta. Violazione del principio di tassatività.

Contraddittorietà.

4.a. Il bando di trasferimento pubblicato dall'Ateneo resistente, agli artt. 2 e 3 prescrive le modalità e i termini di presentazione della domanda descrivendo i requisiti della domanda.

Questi, tuttavia, non prevedono alcun vincolo in ordine all'anno di corso a cui trasferirsi, né in relazione alle sedi da opzionare. Non essendo prevista un'espressa limitazione il candidato ben avrebbe potuto opzionare più anni di corso a cui trasferirsi e, sulla base dei CFU maturati, essere collocato direttamente dalla Commissione all'anno di corso più confacente (così come previsto all'art. 6), anche con riguardo alla c.d. propedeuticità degli esami.

Ebbene, parte ricorrente, intendeva presentare domanda sia per il II che per il III anno di corso avendo conseguito 54 CFU riconoscibili.

Prima di presentare la domanda il ricorrente inoltrava, in data 18 luglio 2022, una e-mail alla segreteria dell'Ateneo chiedendo se *“essendo iscritto già al secondo anno, devo necessariamente richiedere l'iscrizione al terzo anno o posso richiederla anche al secondo anno. Nel bando non viene specificato ma viene detto che la commissione preposta valuterà l'anno d'iscrizione sulla base degli esami convalidabili. Posso dunque fare domanda di trasferimento al secondo anno del Sant'Andrea dove vi sono 24 posti, essendo io iscritto già al secondo anno della mia università?”*. A tale quesito l'Ateneo rispondeva in data 19 luglio 2022 come segue: *“Gentile Francesco, puoi fare domanda con una scelta, la commissione valuterà le domande in base agli esami sostenuti e deciderà l'anno di ammissione tenendo conto anche della tua scelta”*.

Il Messina, a questo punto, contattava l'Ateneo per le vie brevi per avere ulteriori chiarimenti e dalla segreteria veniva comunicato che, essendo già iscritto al

secondo anno di corso, avrebbe necessariamente dovuto presentare la domanda per il terzo anno.

L'Ateneo, dunque, traeva in errore il Messina in quanto, difformemente da quanto stabilito dal bando (che, ricordiamo a noi stessi, è la *lex specialis* del concorso e non può essere disattesa) e del principio di tassatività, gli imponeva di scegliere un solo anno di corso a cui trasferirsi e gli imponeva di scegliere il terzo anno.

Il Messina pertanto presentava la domanda per il terzo anno, consapevole che, comunque, la sua carriera universitaria sarebbe stata valutata dalla commissione che - in conformità all'art. 6 del bando (*"Gli studenti, la cui domanda è stata accolta, sono tenuti ad iscriversi all'anno di corso stabilito dalla Commissione"*) oltre che a quanto descritto dalla comunicazione a mezzo e-mail ricevuta in data 19 luglio 2022 – avrebbe disposto in base al merito e a principi di buona amministrazione (quali quello del possibile collocamento in posizione utile e la copertura dei posti) l'assegnazione al candidato all'anno di corso più idoneo.

Nel caso di specie, tuttavia, ciò non è avvenuto e si è verificata una duplice violazione del bando che deve essere letto anche alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Se da un lato, difatti, in difformità da quanto previsto dagli art. 2 e 3, veniva imposto al Messina di presentare domanda per una sola annualità e, segnatamente, la terza, dall'altro lato veniva leso l'art. 6 ove, invece, è previsto che sia la Commissione, dopo la valutazione delle domande, a stabilire in quale anno di corso assegnare il candidato.

Nel caso di specie ciò non è avvenuto in quanto la Commissione, in modo automatico, ha valutato la posizione del ricorrente inserendolo nella graduatoria relativa al terzo anno per la quale non ha sufficienti CFU, e sceglieva di non inserirlo nella graduatoria del secondo anno nella quale, invece, sarebbe certamente risultato ammesso in quanto l'ultimo degli ammessi al secondo anno ha solo 20 CFU mentre il ricorrente, come già riferito, ha ben 54 CFU.

L'agere dell'Ateneo non ha neanche considerato che vi sono delle propedeuticità degli esami sostenuti dal Messina che non gli consentono l'iscrizione al III anno.

4.b Si deduce il difetto di motivazione in quanto non è vi alcuna ragione che possa far comprendere quali siano le circostanze che hanno indotto l'Ateneo ad agire contrariamente a quanto stabilito dal bando. Sulle operazioni della Commissione, peraltro, non vi è alcuna verbalizzazione che possa consentire al ricorrente di ricostruire l'inter logico e giuridico adottato. La motivazione, come noto, assolve a una funzione di garanzia del privato nei confronti dell'operato della pubblica amministrazione, e costituisce fondamentale strumento per l'interpretazione e il controllo sull'esercizio del potere amministrativo. Nel caso di specie non vi è alcun modo, neanche deduttivo, per comprendere le ragioni che hanno spinto la Commissione a discostarsi dalle prescrizioni del bando, circostanza che non può che rendere illegittimi, e dunque censurabili per eccesso di potere, gli atti dell'Ateneo lesivi per parte ricorrente.

Ancora una volta, dunque, con plurime violazioni del bando di concorso, il criterio meritocratico veniva posto in secondo piano dando rilievo a "mere" formalità.

Il bando, infatti, non prevede in nessun punto che la domanda possa essere presentata per un solo anno di corso o una sola sede, né che la Commissione sia vincolata ad inserire il candidato nella graduatoria dell'annualità da questi spuntata in quanto, proprio in accordo al principio meritocratico, emerge chiaramente che è la Commissione, previa analisi della carriera accademica dello studente, ad individuare l'anno di corso in cui collocarlo.

Tali violazioni, peraltro, ledono il principio di tassatività del bando, che è la *lex specialis* della procedura. In tema di violazione delle prescrizioni del bando il Consiglio di Stato si è espresso affermando che *"il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di*

tutela della parità di trattamento tra i ricorrenti". (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2709 del 27.05.2014; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).

Si tenga in considerazione, inoltre, che il sempre Consiglio di Stato con la sentenza n. 1328 ha statuito che *"il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme dei bando"* (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).

Le regole cristallizzate nella *"lex specialis"*, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'Amministrazione, nel senso che questa è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione, principi che nel caso di specie sono stati completamente disattesi.

Appare evidente come l'interpretazione di una disposizione non possa estenderne la portata oltre i confini stabiliti e, in questo caso, l'Amministrazione ha, di fatto, in violazione del principio di tassatività, volontariamente disatteso le regole del bando circa la valutazione della carriera accademica del ricorrente.

5. Sulla illegittimità della graduatoria. Sulla omessa motivazione.

Violazione dell'art. 3 legge 241/1990. Sulla violazione del bando di concorso.

Sulla violazione del principio della par condicio. Sulla violazione del principio della trasparenza e del principio dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Sui posti disponibili presso l'Ateneo resistente. Violazione degli art.li 34 e 97 Cost. Violazione L. 264/1999. Disparità di trattamento.

5.a.1. Come già esplicitato nella parte in fatto, nonostante ai candidati fosse chiesto di opzionare l'anno e la sede per la quale presentavano domanda alla luce del fatto che l'Ateneo mettesse a disposizione un numero di posti diverso per il Polo Pontino e per il Sant'Andrea (rispettivamente 13 e 24), per il secondo anno

di corso veniva formulata un'unica graduatoria senza alcuna distinzione per i due poli didattici.

Evidente è la contraddittorietà degli atti dell'Amministrazione e la disparità di trattamento anche in considerazione della circostanza che per le altre graduatorie ciò non è avvenuto.

Nella graduatoria non è neanche indicato quale soggetto opzionasse per un polo didattico piuttosto che l'altro e soprattutto non è dato sapere quali candidati si sono immatricolati e dove.

L'assenza di una adeguata verbalizzazione rende ad oggi impossibile anche ripercorrere il percorso logico seguito dalla Commissione e ricostruire i fatti per come occorsi. Ma ciò che più di ogni altra cosa è di particolare gravità è che così agendo anche la gradazione tra i vari candidati è falsata considerando che questi si sono trovati a concorrere non solo con coloro che optavano la stessa sede, ma anche con coloro che optavano per la sede differente.

Il ricorrente opzionava il Polo Pontino, ma si ritrovava nella medesima graduatoria con coloro che invece sceglievano l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea e che lo superavano.

L'Amministrazione avrebbe dovuto fare due diverse graduatorie per i due diversi poli didattici che anche in sede di programmazione nazionale sono trattati distintamente essendo del resto gli stessi due sedi differenti dell'Ateneo Sapienza. Anche nella graduatoria nazionale redatta a seguito del test L. 264/1999 i due poli didattici hanno due diverse graduatorie e conseguentemente l'accesso agli stessi avviene con punteggi differenti.

5.a.2. Continuando ad analizzare la graduatoria i dubbi circa la corretta redazione della stessa aumentano. In posizione n. 26 vi sono difatti due soggetti differenti (matricola n. 1953181 e matricola 2069774) con valutazioni del tutto differenti; difatti mentre il primo soggetto ottiene il riconoscimento di 32 CFU il secondo di 30 CFU e soprattutto mentre il primo ha il valore "SI" nella colonna "test superato" il secondo ha il valore "NO" nella medesima colonna. Ci si chiede come

mai un candidato che sembra non aver superato il test di accesso L. 264/1999 si trova tra gli studenti assegnati se, come su detto, l'aver superato il detto test è ritenuto dall'Ateneo un requisito essenziale; non a caso proprio questo è l'unico candidato in posizione utile con l'indicazione del valore "NO".

5.b. Presso l'Ateneo resistente risulta *per tabulas* la sussistenza di plurimi posti disponibili non solo per l'anno di corso per il quale parte ricorrente ha presentato domanda di trasferimento, ma anche per anni diversi.

E' del resto lo stesso Ateneo riscontrando le istanze di altri candidati a dichiarare che sia al 5° anno sia al 2° anno (di interesse di parte ricorrente) vi sono diversi posti liberi *"non essendosi iscritti tutti i candidati assegnati nella graduatoria"*.

Palese è l'illegittimità ed ingiustizia della condotta posta in essere dall'Ateneo il quale anziché procedere all'assegnazione dei posti messi a disposizione, ha concluso per la loro inutilizzazione.

La giurisprudenza, nel prevedere l'obbligo dell'Ateneo a procedere con la copertura integrale dei posti a disposizione, è granitica. Basti pensare, ad esempio, a quanto chiarito sul punto dal C.G.A. *"La ratio del numero chiuso non sembra essere quella di creare una rigida rete protettiva a favore dei 13 laureati in medicina (che sarebbe probabilmente in contrasto col diritto all'istruzione e con la logica comunitaria avversa in linea di principio a ogni forma di contingentamento), bensì quella (essenzialmente organizzativa) di mettere le Università nelle condizioni di poter rendere al meglio un servizio con un numero di studenti adeguato alle strutture: né superiore né inferiore alle effettive capacità delle strutture, secondo un criterio di economicità che esige la piena utilizzazione delle medesime."* (C.G.A., 21 luglio 2008, nn. 633, 634, 635).

Invero, come noto, la L. 264/99 così come pensata all'esito della sentenza della Corte costituzionale del 1998, consente il contingentamento delle iscrizioni solo in ragione del mantenimento di adeguati standard di insegnamento. È l'art. 1, difatti, con un incipit insuperabile a chiarire che la ragione del contingentamento

è solo volto a consentire la spendita di un titolo *“in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti”*. La scelta dell'Ateneo di non provvedere all'integrale copertura dei posti banditi è dunque illegittima giacché, come statuito unanimemente dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione ai corsi a numero chiuso programmati a livello nazionale è obbligo dell'Ateneo *“assegnare i posti resisi disponibili per l'immatricolazione oggetto di causa”* (cfr. sentenza n. 2164/2009).

Persino, dunque, ove vi fosse un fabbisogno interno inferiore (che nella specie tuttavia non c'è) non si potrebbero lasciare vacanti tali posti. Il paradosso, in ogni caso, è che qui tale fabbisogno è superiore e non inferiore rispetto ai posti banditi. La posizione assunta, dunque, è totalmente incomprensibile.

Nella specie, l'Università aveva ed ha le risorse necessarie per recepire un numero di studenti corrispondente a quelli banditi. Pertanto, da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che un'acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità ricettive delle strutture universitarie contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 10874/2003 cit.).

Sussistendo la disponibilità di posti liberi ad anni successivi al primo nel contingente di appartenenza in base a disposizione Ministeriale e facendo riferimento alla complessiva coorte dei sei anni (*“tanto più che la Conferenza nazionale dei Presidi delle Facoltà di Medicina ha deliberato all'unanimità di riferire, in tali casi, la ricognizione dei posti disponibili al ciclo complessivo dei sei anni di corso”* (T.A.R. Bari, Sez. I, 6 giugno 2013, n. 299)), **non v'è dubbio che l'Ateneo deve essere condannato all'immatricolazione di parte ricorrente ad anni successivi al primo, stante il riconoscimento in capo al ricorrente di un numero di CFU sufficienti per l'iscrizione all'annualità richiesta.**

5.b.2. L'*agere* dell'Ateneo dimostra di non tener conto alcuno della circostanza rappresentata dal *"Resoconto Gruppo di lavoro per l'individuazione modalità e contenuti delle prove di ammissione"* del 21 marzo 2012 per l'a.a. 2012-2013, presso il Dipartimento per l'Università (MUR), con cui *"la Conferenza dei Presidi si è espressa nel senso di consentire il trasferimento anche nel caso in cui non ci sia disponibilità nell'anno richiesto, purché, come nel caso che ci occupa, vi siano posti disponibili nella somma complessiva dei sei anni di corso"* (lett. b), Resoconto n.1/2012".

Non vi è pertanto alcun ostacolo, alla luce della dimostrata sussistenza di posti liberi, all'iscrizione di parte ricorrente; nella specie, l'Università aveva ed ha le risorse necessarie per recepire un numero di studenti corrispondente a quello dei posti banditi.

Il "budget" degli iscrivibili, inoltre, non verrebbe intaccato in alcun modo, se si garantisse il "rimpinguamento" dei posti liberi: in particolare, i posti liberi sono tali proprio in relazione al fatto che è stato predisposto previamente un numero di posti disponibili, in base alla capienza strutturale dell'ateneo.

6. Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 34 e 94 Cost.

Contraddittorietà e difetto di motivazione per contraddittorietà manifesta. Violazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990.

Come precedentemente riportato, il riscontro (parziale) dell'Ateneo all'accesso agli atti deduce, addirittura, come non vi sia stata la volontà di redigere una scheda di valutazione per ogni candidato, ma quella di inserire semplicemente l'esito delle valutazioni effettuate dalla commissione nella graduatoria.

Nel presente motivo pertanto, e sotto un profilo diverso da quello precedente ove si contesta la censura sull'omessa verbalizzazione, si deduce il difetto di motivazione.

Pensare che uno studente non possa essere ammesso a studiare presso l'Ateneo resistente, vanificando il sogno di una vita, a causa di un mero punteggio numerico

ambiguo e racchiuso in una graduatoria piena di erroneità, riverbera anche *sub specie* di eccesso di potere nella sua figura sintomatica dell'ingiustizia manifesta. Parte ricorrente è tra i non vincitori ed assegnati senza però che dal punteggio numerico conseguito si evinca un minimo di motivazione che faccia comprendere i motivi sottesi alla sua non ammissione od agli esami che l'Ateneo ha scelto di convalidarle ecc

Gli atti impugnati non sono supportati da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei criteri di cui agli artt. 1 e 5 del bando.

Non risultano fissati pertanto gli elementi di raccordo fra i suddetti criteri e le risultanze numeriche espresse in graduatoria, non essendo, in tal modo, consentito di risalire da queste ultime ai primi (TAR Lazio, Roma, Sez. III del 14 luglio 2015 n. 9420).

Le mancanze delineate nel motivo che precedono e l'assoluta immediatezza dei percorsi logici giuridici seguiti manifestano un *vulnus* ai principi sanciti dall'art. 3 della L. 241 del 1990 interpretata alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché dell'art. 41 della Carta di Nizza che impone l'obbligo per l'Amministrazione di motivare in maniera compiuta le proprie decisioni.

“Ad avviso del Collegio, in assenza della predeterminazione normativa di un metodo è possibile immaginare vari sistemi di motivazione del giudizio, incentrati su un'ulteriore specificazione contenutistica dei criteri di valutazione. Non è invece ammissibile che - come è accaduto nella specie - questo ambito sia sottratto a qualsiasi forma di esternazione e quindi di conoscibilità da parte del destinatario del giudizio. Si tratta infatti dell'ambito nel quale si celano in realtà gli elementi presupposti essenziali che vanno a costituire una vera e propria “catena di giudizi”, la quale sfocia poi nella valutazione finale, che viene infine sintetizzata nel voto numerico” (ex multis: T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II quater, 14 luglio 2015, n. 9418; n. 9417; n. 9416; n. 9415; n. 9414; n. 9413; n. 9411; n. 9409; n. 9408). Ed infatti *“alla stregua degli arresti giurisprudenziali più recenti (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. II quater, sent. 14 luglio 2015, n. 9366), la censura*

relativa alla insufficienza del ricorso al mero voto numerico necessita, per poter essere adeguatamente scrutinata nel caso concreto, della previa acquisizione dei verbali (verbali, nel caso di specie, anche per espressa conferma della controparte assenti) relativi alla predisposizione dei criteri per la valutazione delle prove scritte adottati dalla Commissione d'esame" (T.A.R. Sicilia-Catania, 14 luglio 2015, n. 9366).

Siffatto *modus operandi*, ancora una volta, non fornisce alcuna garanzia per il candidato che non è in grado di comprendere le reali motivazioni che hanno indotto la Commissione a ritenere il percorso di parte ricorrente insufficiente.

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.

"Si comunica inoltre che l'eventuale richiesta di ostensione di ulteriori documenti, con particolare riferimento alla documentazione allegata da ciascuno dei candidati alla domanda di partecipazione, non può essere accolta perché la richiesta appare manifestamente onerosa, sproporzionata e tale da comportare un carico di lavoro irragionevole idoneo ad interferire con il regolare operato di questa Amministrazione" (confr. riscontro Ateneo del 18 novembre 2022).

Il diniego dell'Ateneo è del tutto illegittimo nonché contraddittorio con quanto dallo stesso affermato due righe prima. Difatti l'Ateneo prima asserisce che non vi è stata una verbalizzazione delle operazioni di valutazione delle domande e poi asserisce, in maniera del tutto contraddittoria, che la consegna della documentazione è onerosa.

Alla luce delle numerose illegittimità che affliggono la graduatoria non può poi sicuramente ritenersi la domanda avanzata del tutto sproporzionata, considerando che l'operato della commissione è palesemente erroneo al punto tale che i candidati (come l'odierno ricorrente) si ritrovavano addirittura in graduatorie differenti da quelle per le quali avevano presentato domande e che oltretutto posizioni identiche venivano trattate in maniera del tutto diversa.

Le segnalazioni arrivate all'Ateneo erano tali da spingere questo a procedere con una iniziale sospensione della prima graduatoria pubblicata in data 12 ottobre

2022 per poi pubblicarla nuovamente in data 14 ottobre 2022. Anche la seconda pubblicazione non risolveva i problemi riscontrati dagli studenti considerando che l'Ateneo non apportava alcuna modifica alla graduatoria precedente.

Quanto sopra dedotto in merito alla posizione del ricorrente appare sufficiente per rendersi conto che la domanda di accesso agli atti avanzata è del tutto legittima, mentre immotivato e non condivisibile è il rigetto parziale dell'Ateneo.

L'Ateneo non ha, ancora, integralmente evaso l'istanza d'accesso asserendo che la richiesta non può essere evasa perché troppo onerosa. La posizione dell'Ateneo non appare condivisibile e, pertanto, si insiste, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., per l'ostensione dei seguenti documenti anche in via istruttoria:

- del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1° agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;
- del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;
- del verbale del 1° agosto 2022 della Commissione;
- di tutti i verbali della commissione nell'interesse di parte ricorrente;
- della domanda di partecipazione del soggetto collocatosi in prima posizione utile in graduatoria del II e III anno di medicina e chirurgia;
- del verbale redatto dalla Commissione in sede di valutazione della domanda di trasferimento ad anni successivi al primo inoltrata dal Sig. Messina e dal quale si evince gli esami valutati dal ricorrente, l'inserimento in graduatoria nonché la valutazione integrale della domanda del sig. Messina;
- degli atti che hanno determinato l'annullamento della prima graduatoria e la sua nuova ripubblicazione;
- di ogni atto e documento necessario al fine di conoscere la corretta valutazione della domanda dell'istante.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati, nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo e al M.U.R. nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei diversi da quelli evocati e presenti nel D.M. impugnato quali attributari dei posti bandi a mezzo pec.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Il ricorso è assistito dal prescritto *fumus boni juris*.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea in questione al quale illegittimamente non è stato consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento peculiare che non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo per il fatto che vi sono dichiaratamente diversi posti vacanti degli anni successivi al primo di corso.

L'urgenza della richiesta risiede nella circostanza che sono da poco iniziate le attività didattiche relative al corso di laurea *de quo* e, dunque, l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe al ricorrente di prendere parte alle suddette attività. Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto.

Risulta dunque palese l'urgenza del ricorrente di ottenere la tutela richiesta affinché non venga compromesso irrimediabilmente, non solo il proprio diritto allo studio universitario.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare, Voglia annullare gli atti in epigrafe per quanto di interesse, consentendo l'immatricolazione di parte ricorrente presso l'Ateneo resistente all'anno accademico successivo al primo ed in particolare al II anno del corso di studi di medicina in lingua inglese, anche in sovrannumero, o comunque emanare qualsiasi provvedimento finalizzato all'immatricolazione di parte ricorrente presso l'Ateneo resistente o in via subordinata disponendo anche la rivalutazione della domanda del ricorrente e la conseguente collocazione in posizione utile per l'immatricolazione anche in anno e polo differenti da quelli opzionati e che la s.v. riterrà di giustizia.

Con vittoria di spese e compensi di difesa di cui lo scrivente si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 650,00.

Roma, 1 dicembre 2022.

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

Firmato digitalmente da: BONETTI MICHELE
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 07/12/2022 12:44:21

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE
PRODOTTE**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta) all'originale telematico da cui è stata estratta.

F.to Avv. Michele Bonetti